



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del 16/07/2015

C O P I A

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO MATRIMONI.

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di luglio alle ore 21:15 nell'aula Consiliare del civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

BULGARESI ANNA	P	GENTILI GABRIELE	P
GIACOMELLI DANIEL	P	LOGI LUIGI	P
RICCI CRISTIANO	P	BARBI SIMONE	P
CIANGHEROTTI DANIELE	A	MAZZEI MAURIZIO	A
CARDELLA MAURO	P		
BALESTRINI MARCELLO	P		
BENVENUTI MASSIMO	P		

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco CARAPEZZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO MATRIMONI.

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'OdG relativo alla modifica del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili.

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Cardella che ha seguito sin dall'inizio l'iter di approvazione del presente Regolamento Comunale.

L'Assessore spiega che l'odierna modifica si è resa opportuna e necessaria per aggiornare il Regolamento comunale a quelli che sono i più recenti sviluppi in materia di matrimoni civili con particolare riferimento alla possibilità di celebrarli in luoghi aperti di particolare valore storico – architettonico – paesaggistico.

Illustrate le modifiche e non essendovi interventi si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni

- n. 46 del 30 maggio 2013 con la quale si adottava il Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con delibera di Consiglio comunale n. 72 del 18 dicembre 2014;
- n. 72 del 18/12/2014 con la quale si provvedeva alla definitiva approvazione del Regolamento di cui trattasi;

RICORDATO che all'art. 2 del citato Regolamento sono individuati i luoghi di celebrazione dei matrimoni civili;

CONSIDERATO che nel tempo, di pari passo all'evoluzione del costume e della società e secondo una lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia, recepita dalla più recente giurisprudenza amministrativa, si è assistita alla possibilità di celebrare matrimoni in luoghi suggestivi, di rilevante importanza storica, artistica o paesaggistica;

ATTESO che il Comune di Marciana si caratterizza anche per le numerose località di straordinario valore e rilievo paesaggistico;

PRESO ATTO della circolare n. 10/14 del ministero dell'Interno, "Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa Comunale";

RICHIAMATO qui integralmente il parere n. 196/14 del 22/01/2014, espresso dal Consiglio di Stato, reso dall'adunanza della sezione 1, che si allega al presente provvedimento per costituirvi parte integrante e sostanziale (Allegato B);

RITENUTO opportuno e necessario, alla luce di quanto espresso in termini lungimiranti dall'alto Consesso, di individuare ulteriori due aree quali luoghi ove celebrare i matrimoni civili, e precisamente il molo di S. Andrea ed il molo di Patresi; entrambi i siti di straordinaria e incontrovertibile rilevanza paesaggistica,

DATO ATTO che la possibilità di adibire i suddetti spazi a luogo di celebrazione dei matrimoni civili è subordinata al pieno rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa ed, in particolare, che *"lo spazio e il tempo del tratto del luogo aperto nel quale si svolge il rito nuziale deve risultare preventivamente definito, deve avere carattere duraturo, deve essere destinato per il tempo necessario esclusivamente all'attività amministrativa che sottende il rito nuziale e, dunque, sottratta alla fruizione da parte di altri soggetti"*;

VISTI gli artt. 5, 4, 114, 29 e 30 della Costituzione Italiana;
VISTO l'art. 106 c.c.;

VISTO l'art. 3 del D.P.R. 396/2000;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno - A.A.I.I. e Territorio n. 10 del 28 febbraio 2014 che recepisce il parere del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica allegato al presente provvedimento ai sensi dell'art. 49.1 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta del Sindaco,

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge dai Consiglieri Comunali presenti e votanti,

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata ed approvata;

1. DI APPROVARE, per effetto delle modifiche di cui sopra, l'Allegato A) e, dunque, il nuovo "Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili", costituito da n. 10 articoli;
2. RICHIAMATI gli artt. 6, 7 e 10 del nuovo Regolamento, di dare atto che:
 - detto regolamento abroga ogni diversa disposizione regolamentare con esso contrastante;
 - le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di rango sovraordinato;
 - detto regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della presente deliberazione di approvazione;
3. DI INCARICARE gli Uffici competenti ad assumere ogni altro atto susseguente che si dovesse rendere necessario a dare piena attuazione al presente deliberato;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Prefetto, per quanto di competenza;

Infine il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna BULGARESI

F.to Dott. Marco CARAPEZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13/08/2015, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi (progr. affissione nr. 872).

Lì, 13/08/2015

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Marianne MAZZEI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Marciana, 13/08/2015

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

Visti gli atti d'ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 13/08/2015 al 28/08/2015.

Essa è divenuta esecutiva il 16/07/2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

Lì, 16/07/2015

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Marianne MAZZEI

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO MATRIMONI.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 13.07.2015

SINDACO

F.to Anna BULGARESI



COMUNE DI MARCIANA
Provincia di Livorno

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1 – Oggetto e fini del regolamento

Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni civili di cui agli articoli da 84 a 116 del codice civile.

Art. 2 – Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella casa comunale, e, più precisamente, nel locale della sala consiliare sita a Marciana al secondo piano di Via S. Croce n. 34.

2. Sono deputate alla celebrazione dei matrimoni civili anche le sale esterne alla casa comunale site nel territorio comunale, così elencate nel seguente prospetto:

DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO/SALA	UBICAZIONE
Fortezza pisana	Centro abitato Marciana
Collegiata di S. Sebastiano	Centro abitato Marciana
Parco attrezzato	Frazione di Procchio
Centro servizi	Frazione di Pomonte
Centro servizi	Frazione di S. Andrea
Cabine comunali	Spiaggia di Procchio

nonché le eventuali aree di pertinenza funzionale.

3. Considerato che nel tempo, di pari passo all'evoluzione del costume e della società e secondo una lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia, recepita dalla più recente giurisprudenza amministrativa, si è assistita alla possibilità di celebrare matrimoni in luoghi suggestivi, di rilevante importanza storica, artistica o paesaggistica, sono state individuate ulteriori due aree:

- Molo di Sant'Andrea;
- Molo di Patresi.

4. Resta inteso che la possibilità di adibire i suddetti spazi a luogo di celebrazione dei matrimoni civili è subordinato al pieno rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa ed, in particolare, che *"lo spazio e il tempo del tratto del luogo aperto nel quale si svolge il rito nuziale deve risultare preventivamente definito, deve avere carattere duraturo, deve essere destinato per il tempo necessario esclusivamente all'attività amministrativa che sottende il rito nuziale e, dunque, sottratta alla fruizione da parte di altri soggetti"*.

Art. 3 – Orario per le celebrazioni dei matrimoni civili

1. I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

GIORNO	ORE ANTIMERIDIANE		ORE POMERIDIANE	
	DALLE ORE	ALLE ORE	DALLE ORE	ALLE ORE
LUNEDI'	09	13	14.30	17.30
MARTEDI'	09	13
MERCOLEDI'	09	13	14.30	17.30
GIOVEDI'	09	13
VENERDI'	09	13
SABATO	09	13
DOMENICA

2. I matrimoni possono essere celebrati anche al di fuori dei suddetti orari nonché alla Domenica, purché in orario da concordare con il Responsabile del servizio con ampio anticipo sulla prevista data di celebrazione.

3. Indipendentemente dal giorno prescelto e concordato per la celebrazione del matrimonio, l'effettivo svolgimento della celebrazione medesima è subordinato al versamento anticipato dell'apposita tariffa, stabilita a titolo di rimborso spese e definita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

4. La tariffa potrà essere aggiornata ogni anno, in ragione delle variazioni dell'indice dei prezzi al minuto e del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio.

Art. 4 – Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione il codice civile, il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni e le altre leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali, lo statuto comunale, gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili, gli usi e consuetudini locali.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs.

30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 6 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 7 – Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di rango sovraordinato.

Art. 8 – Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 9 – Invio al prefetto

Copia del presente regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del DPR 3 novembre 1996, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", così come richiesto con circolare Ministeriale 7 giugno 2007, n. 29.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

16108



979
D.A.T.

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

Servizi Demografici
Prot. Ingresso del 30/01/2014
Numero: **0000220**
Classifica: area 3



N. 196/14

Roma, addi 22 GEN. 2014

Risposta a nota del

N. Div.

OGGETTO:

QUESITO:

**COMPITI DEGLI UFFICIALI CIVILI
DELLO STATO - MATRIMONIO
CELEBRATO NELLA CASA
COMUNALE - CODICE CIVILE,
LIBRO I, TITOLO VI, ART. 106**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
3760/2013, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI**
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 gennaio 2014

NUMERO AFFARE 03760/2013

OGGETTO:

Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Quesito relativo all'applicazione dell'art. 106 c.c.;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2803 in data 06/11/2013 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

PREMESSO:

L'art. 106 c.c. (*Della celebrazione del matrimonio*) stabilisce che “*Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione*”.

L'art. 3 d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (*Uffici separati*) prevede che
“1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto e' trasmesso al prefetto”.

Il Ministero dell'interno chiede al Consiglio di Stato se, in base a tale quadro normativo, tenuto conto della prassi positiva seguita dagli uffici dello stato civile, sia legittima la celebrazione di matrimoni al di fuori dell'edificio comunale e, in particolare, in luoghi di rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica.

Militerebbero in favore della soluzione favorevole i valori costituzionali sottesi all'istituto matrimoniale (artt. 29 e 30 Cost.) ed alle autonomie locali (artt. 5, 114 Cost.), in relazione all'evoluzione del costume e della società, che ha attenuato la sacralità della celebrazione, avvicinandola alla “mondanità”.

In senso contrario, invece, la lettera della disposizione civilistica, improntata ad una concezione formale del rito matrimoniale.

CONSIDERATO:

Il quesito proposto, ad onta dei suoi nitidi riferimenti normativi, pone un problema di carattere metodologico.

È fuor di dubbio che nella sensibilità collettiva, non solo in Italia ma nell'intero mondo occidentale, la celebrazione del matrimonio sia oramai avvertita come una vicenda non necessariamente intima o sacrale, ma anche mondana, e tale da sottrarsi – quanto meno con riguardo al luogo – al rigido cerimoniale previsto dalla tradizione.

D'altra parte, l'esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza storico-artistica o paesaggistica rappresenta un'opzione coerente con i valori protetti dalla Carta costituzionale.

Si aggiunga, che la moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della persona umana, oltre che come fatto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l'atto costitutivo della loro unione.

Sotto questo profilo l'art. 106 c.c. appare doversi interpretare in maniera sistematica.

Viene in soccorso il citato art. 3 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, applicabile anche alla funzione di celebrazione del matrimonio, in assenza di qualsiasi indice – letterale o sistematico – di segno contrario.

Il problema che si pone attiene, dunque, all'estensione della facoltà prevista da tale disposizione, contenuta in un regolamento di delegificazione, nell'interpretazione della fonte primaria.

La soluzione accolta dalla prassi, riportata nella pubblicazione "Massimario dello Stato civile", curata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici costituita presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero, è nel senso di ammettere la celebrazione del matrimonio in luoghi esterni, che rientrino nella disponibilità giuridica del Comune (a titolo di proprietà, diritto reale o personale di godimento), purché stabilmente destinati alle celebrazioni.

Sarebbe quindi impedita la celebrazione in quei siti che, per la loro

attrattiva estetica, storica o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperti al pubblico e caratterizzati da affollamento, a meno che il Comune ne abbia l'esclusiva disponibilità e li riservi alle celebrazioni, così però, di fatto, sottraendoli all'utenza.

Ad avviso della Sezione tale soluzione rappresenta il livello minimo di permissione alle celebrazioni extramurarie, senza che al riguardo occorra forzare il testo delle disposizioni richiamate, essendo sufficiente un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica. "Casa comunale" può essere considerata, infatti, qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell'ufficiale di stato civile.

Ciò su cui occorre riflettere sono i requisiti di esclusività e continuità della destinazione, che, se intesi in termini assoluti, sarebbero preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all'utenza.

A tal riguardo la Sezione ritiene che sia possibile tanto una destinazione frazionata nel tempo (determinati giorni della settimana, determinati giorni del mese), quanto una destinazione frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purché precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o, comunque, non occasionale.

Ciò perché a rilevare – oltre, ovviamente, alla definizione preventiva della destinazione – è la stabilità della connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, che non viene meno allorquando determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi.

In tal modo viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività.

P.Q.M.

esprime il parere di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE

Giuseppe Barbagallo



IL SEGRETARIO

